



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.828 del 01 SETTORE del 25/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEO-CONFERENZA PER LA SALA CIVICA DEL COMUNE DI LEGNAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA.

Vista la proposta del Responsabile dell'Istruttoria Luigi De Ciuceis, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento;

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che l'attuale strumentazione presente in Sala Civica non permette la realizzazione di video-conferenze;

Ravvisato che si rende necessario dotare la suddetta Sala di un sistema di video-conferenze;

Verificato che in ossequio ai principi di economicità, efficacia, tempestività e rotazione di contattare alcune ditte che trattano queste strumentazioni, in particolare la ditta Audio Video Tecnica di Cerea, la ditta Sinac di Villa Bartolomea e la ditta Idinet s.r.l. da Brescia;

Constatato che sono pervenute le seguenti offerte economiche per la fornitura delle strumentazioni necessarie per il sistema di video-conferenze della Sala Civica del comune di Legnago: Ditta Sinac Informatica di Villa Bartolomea, in quanto le altre due ditte interpellate telefonicamente e mediante mail non hanno risposto all'invito.

Vista l'offerta prot. n. 45247 del 25/10/2021 che espone un costo di Euro 1.334,00 + i.v.a. 22% per le seguenti attrezzature :

- kit per conferenze audio e video fino a 12 partecipanti (webcam, speaker, hub)
- Supporto treppiede a pavimento con ruote
- manfrotto minimo 1,5 mt di altezza
- smart Tv 55 pollici 4k
- cavo hdmi 4k per collegamento con tv

la cui offerta pervenuta è ritenuta congrua per l'Amministrazione;

Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara - CIG: **Z62339B624**

;

Considerato altresì di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso il DURC regolare prot. INPS_26833017 del 29/06/2021, con scadenza validità il 27/10/2021;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore ai 5.000,00 euro e conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'art.328, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della Legge 28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - G.U. n. 302 del 31-12-2018) ed avuto particolare riguardo al comma 130 ove si prevede : All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole :1000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro;

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, ove si prevede che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

Visto il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 7 dicembre 2011;

Atteso che:

in applicazione all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

in conformità a quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

Visti:

il D. Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 16.03.2021 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2022-2023";

Richiamato l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 241/90

Visto l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura del sistema di video-conferenze per la Sala Civica del Comune di Legnago per un totale complessivo di Euro 1.334,00, i.v.a esclusa, alla ditta Sinac Informatica s.a.s con sede legale in VILLA BARTOLOMEA (VR);
2. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale di affidamento della fornitura alle condizioni dell'offerta presentata al protocollo del Comune di Legnago in data 25-10-2021, n. 45247 di protocollo;
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.627,48, IVA inclusa, imputandola al capitolo 1980.00.02 "Spese per attrezzature per il SIC" del bilancio 2021-2023 dando atto che l'obbligazione è occasionale e deve essere adempiuta entro il 31 dicembre 2021;
4. di prendere atto dell'acquisizione del seguente C.I.G. dall'Autorità di Vigilanza: **Z62339B624** ;
5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente.
7. di dare atto che la sottoscritta è il responsabile dell'Istruttoria e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente

